

NATURA & SPORT SRL
in Amministrazione Straordinaria

*** **

**PARERE SULL'ISTANZA EX ART. 78 D.LGS. 270/99 IN RELAZIONE ALLA
PROPOSTA DI CONCORDATO DELLA
NATURA & SPORT S.R.L. FORMULATA DA
ASSUNTORE SAN TOMASO SRL**

*** **

I sottoscritti dott.ssa Stefania Chiaruttini, avv. Oreste Michele Fasano e avv. Giuseppe Leogrande, Commissari Straordinari della società **Natura & Sport Srl in Amministrazione Straordinaria**

premessso che

- a) la **Assuntore San Tomaso Srl**, con sede legale in Milano, via San Tomaso n. 10 (in seguito "**Assuntore**"), in data 25 novembre 2016 ha formulato "*istanza ex art. 78 D.lgs. 270/1999 per la proposizione avanti al Tribunale di Rimini delle domande di concordato per la Longoni Sport S.p.a. in Amministrazione Straordinaria e per la Natura & Sport S.r.l. in Amministrazione Straordinaria*" (**all. 1**);
- b) previo parere del comitato e provvedimento autorizzativo reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 10.11.2017 è stata indetta una procedura competitiva per la raccolta di proposte concordatarie migliorative; il Disciplinare e il Bando sono stati pubblicati in data 4 Dicembre 2017 su Il Sole 24 e Il Resto del Carlino, la *data room* è stata mantenuta aperta sino al 31 gennaio 2018, con termine per la presentazione delle proposte entro le ore 18.00 del giorno 7 Febbraio 2018 e asta per l'esame delle offerte fissata all'8 Febbraio 2018 avanti al Notaio dott. Carlo Maria Canali con studio in Parma;

- c) come risulta dal verbale redatto dal Notaio Canali in data 8 Febbraio 2018 entro la data di scadenza indicata al punto che precede è pervenuta una sola proposta di concordato formulata da **Assuntore San Tomaso Srl** per la Longoni Sport S.p.a. in Amministrazione Straordinaria e per la Natura & Sport S.r.l. in Amministrazione Straordinaria che prevede la percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario rispettivamente pari al 30,25% e 9% (**all. 2 e all. 3**);
- d) le due domande di concordato sono conformi al Disciplinare pubblicato ed in particolare si evidenzia che sono tra loro legate, posto che l'Assuntore assume l'impegno al deposito della domanda di concordato della Natura & Sport solo dopo aver ottenuto a proprio favore la definitiva omologazione del concordato proposto per la Longoni Sport;
- e) le due domande di concordato sono tra loro legate in considerazione del fatto che Longoni Sport S.p.a. vanta un credito ammesso allo stato passivo della società collegata Natura & Sport S.r.l. Conseguentemente il buon esito della domanda di concordato formulata da Assuntore San Tomaso Srl comporterà il trasferimento della partecipazione della controllata in capo all'Assuntore, mentre l'omologazione del concordato della debitrice Natura & Sport S.r.l consentirà alla Longoni Sport S.p.a. di consolidare un attivo altrimenti realizzabile in misura incerta;
- f) la domanda di concordato tiene comunque conto del fatto che in data 13 ottobre 2016 è stato reso esecutivo il progetto di I^a riparto parziale per complessivi Euro 3.505.918,61 a beneficio dei creditori prededotti, privilegiati *ex artt. 2751 bis n 1, 2, 5, 5-ter, 2753, 2754, 2752, 1^a e 3^a c.c.*, che verranno integralmente soddisfatti per capitale ed accessori, ed a beneficio dei creditori chirografari, che verranno soddisfatti nella misura del 3% degli importi ammessi allo Stato Passivo ed è inclusa nella percentuale sopra indicata al punto c).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Commissari Straordinari

osservano

quanto segue.

* * *

Il contenuto della proposta di concordato.

L'Assuntore, con la domanda di concordato della Natura & Sport (**all. 3**), propone il pagamento **integrale** di tutti i **crediti in via predefinita e privilegiata**, "*che, alla data di deposito della presente Domanda presso il Tribunale di Rimini (di seguito la 'Data di Presentazione della Domanda'), siano stati ammessi al passivo o per i quali sia stata presentata domanda di insinuazione al passivo, contro il rilievo dell'intero attivo dell'A.S. quale risulta alla Data di Presentazione della Domanda, ivi compresa la cessione delle azioni giudiziali, già proposte o comunque autorizzate ex art. 124 L.F., così come di ogni altra azione in cui l'A.S. sia attrice in senso sostanziale*", nonché il pagamento percentuale dei crediti chirografari ammessi al passivo, o che verranno successivamente ammessi *ex art. 71 l. fall. (vecchia formulazione)*, nella misura del 9%.

Si segnala che tale percentuale è comprensiva della percentuale di soddisfazione prevista dal progetto di ripartizione parziale già depositato alla data di presentazione della proposta concordataria, come indicato in premessa al punto e).

La soddisfazione dei creditori offerta dall'Assuntore potrà dunque ridursi in conseguenza dell'esecuzione del riparto parziale già autorizzato a favore del ceto chirografario in misura del 3%; e potrà, secondo la prospettazione dell'Assuntore, aumentare o diminuire in conseguenza alle differenze rispetto ai valori recepiti nella proposta concordataria delle spese della Procedura, delle insinuazioni al passivo o della cassa, che non siano compensate da corrispondenti variazioni di altre poste attive o passive, con riserva del proponente "*di cristallizzare gli importi al momento della proposizione della domanda definitiva di concordato da sottoporre al Ministero per la formalizzazione della domanda finale*".

* * *

Il calcolo del fabbisogno concordatario e le garanzie offerte.

Lo stato passivo.

La consistenza dello stato passivo della Procedura, come rappresentata dall'Assuntore, è la seguente (dati al 30.09.2017 inseriti dai Commissari in *data room*):

Euro

STATO PASSIVO		IMPORTI
Costi della procedura	PRED	244.000,00
Prededuzione residua da stato passivo	PRED	175.530,38
Privilegio residuo da stato passivo	PRIV	314.275,31
Chirografo da stato passivo	CHIR	10.391.197,96
Totale		11.125.003,65

Quanto prospettato è condiviso dagli scriventi Commissari. L'Assuntore:

(i) tiene in considerazione gli accantonamenti necessari, anche in relazione ai crediti ammessi con riserva;

(ii) prende in considerazione i crediti prededotti e privilegiati ammessi al passivo alla data di presentazione della domanda, *“oltre agli interessi sugli stessi maturati, ove richiesti e ammessi”*;

(iii) retrocede al chirografo i crediti privilegiati di rivalsa iva per impossibilità di individuare nell'attivo liquidato il corrispettivo effettivamente realizzato con la cessione dei beni cui i privilegi invocati ed originariamente ammessi dovrebbero astrattamente riferirsi;

(iv) analogamente declassa al ceto chirografario i creditori ammessi in via privilegiata ex art. 2764 c.c., in quanto gli immobili locati non hanno prodotto frutti.

Il fabbisogno concordatario.

L'Assuntore ha correttamente stimato il fabbisogno concordatario nell'importo di Euro 1.438.032,53, corrispondente alle somme necessarie per il pagamento integrale delle spese di giustizia e del compenso dei Commissari Straordinari, per il pagamento integrale dei creditori prededucibili, compreso il credito oggetto di contenzioso *ex art. 101 l. fall.* (in vigore prima della riforma organica del 2006), per il pagamento integrale dei crediti privilegiati e per il pagamento nella misura del 9% dei creditori chirografari, compresi i crediti ammessi con riserva.

Questo il quadro di sintesi:

		IMPORTI	%	FABBISOGNO
Costi della procedura	PRED	244.000,00	100%	244.000,00
Prededuzione residua da stato passivo	PRED	175.530,38	100%	175.530,38
Privilegio residuo da stato passivo	PRIV	314.275,31	100%	314.275,31
Chirografo da stato passivo	CHIR	10.391.197,96	9%	935.207,82
A dedurre pagamenti eseguiti al 30/09/2017				(230.980,98)
Totale		11.125.003,65		1.438.032,53

* * *

L'attivo della Procedura

L'Assuntore si è obbligato a soddisfare i creditori a fronte del "*rilievo dell'intero attivo dell'A.S. quale risulta alla Data di Presentazione della Domanda, ivi compresa la cessione delle azioni revocatorie, già proposte o comunque autorizzate ex art. 124 L.F., così come di ogni altra azione in cui l'A.S. sia attrice in senso sostanziale*".

Le attività sono state correttamente e completamente individuate dall'Assuntore ai paragrafi I.2., I.3. e I.4. della proposta, ai quali si rinvia per evitare di ripetere in questa sede il medesimo elenco. Ci si limita ad osservare quanto segue.

(i) Le azioni revocatorie fallimentari ancora pendenti risultano valorizzate in termini adeguati, poiché alla data della presentazione della proposta concordataria non si è ancora registrata alcuna pronuncia della Corte di Cassazione sulle fattispecie oggetto di contenzioso, e comunque presentano un *petitum* irrilevante ai fini della percentuale di soddisfazione dei creditori.

(ii) Per quanto concerne, poi, i crediti nei confronti di amministratori e sindaci, o più in generale nei confronti dei soggetti imputati e condannati nei procedimenti penali, nonché le azioni civili promosse nei processi penali tuttora pendenti in Appello nei confronti dei signori Valerio Masinara e Daniele Parenti, come meglio descritte nel paragrafo I.3., punto ii), non può non tenersi in considerazione che le somme eventualmente incassate dovrebbero essere ripartite su tutte e otto le Procedure e distribuite secondo il criterio proporzionale agli importi risultanti quali aggravamento del dissesto di ciascuna massa.

In relazione a questo criterio, la quota di spettanza della Procedura Natura & Sport è pari all'1% circa di quanto incassato, come si ricava dal seguente prospetto:

	<i>dissesto (*)</i>	<i>%</i>
GIACOMELLI SPORT SPA	264.777.987,00	44,03
GIACOMELLI SPORT GROUP	204.022.465,00	33,93
LONGONI SPORT	108.022.224,00	17,96
NATURA & SPORT	6.878.528,00	1,14
IT SPORT	9.721.626,00	1,62
GIACOMELLI SPORT.COM	4.169.029,00	0,69
GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL	3.734.373,00	0,62
GIACOMELLI SPORT FINANCE	5.156,00	0,00
Totali	601.331.388,00	100,00

(*) Fonte Relazione sulle cause dell'insolvenza

Invero le prospettive di realizzo dei crediti in esame sono pressoché inesistenti o comunque non idonee ad incidere sulla percentuale di soddisfacimento dei creditori.

Le garanzie offerte dall'Assuntore.

A garanzia del menzionato fabbisogno concordatario l'Assuntore si è impegnato a prestare idonea fideiussione bancaria “a prima richiesta”, secondo il modello ed entro il termine fissato dagli Organi della Procedura. A questo proposito l'Assuntore ha trasmesso alla Procedura una *confort letter* rilasciata da UBI Banca spa in data 05.03.2018 (all. 4).

Per l'esecuzione della proposta concordataria a seguito dell'omologazione, è previsto che *“il pagamento di tutti gli importi offerti, nelle suddette percentuali, sarà effettuato dall'Assuntore, mediante bonifico bancario o assegno circolare, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta di concordato o, comunque, dalla sua definitività e/o irrevocabilità (anche a seguito di decisione in via definitiva o scadenza dei termini per la proposizione di reclami o impugnazioni di cui all'art. 131 L.F., richiamato dall'art. 214 L.F.), salvo che per i crediti in relazione ai quali pendano giudizi ex art. 101 L.F. e per quelli ammessi con riserva, il pagamento dei quali avverrà solo a seguito di ammissione definitiva e passata in giudicato di detti crediti allo Stato Passivo e secondo le somme offerte per il grado di appartenenza e le percentuali sopra indicate. Il pagamento di tutti gli importi offerti sarà effettuato entro i termini suindicati: a) a mezzo bonifico bancario disposto dai Commissari Straordinari, previamente vistato dall'Assuntore, per la parte relativa all'impiego della liquidità disponibile giacente sui conti correnti della Procedura; b) dall'Assuntore mediante bonifico bancario, per la parte eccedente detta liquidità disponibile, sino alla completa esecuzione del concordato”*.

Con riferimento ai creditori irreperibili, l'Assuntore, ai sensi dell'art. 136 co. 2 L.F., depositerà le somme necessarie al loro soddisfacimento nella misura concordataria,

somme che “saranno oggetto di trasferimento all’Assuntore e di incameramento da parte dello stesso decorsi 5 (cinque) anni dal decreto di omologazione del concordato con provvedimento definitivo e non più impugnabile”.

* * *

Sintesi della proposta concordataria.

Premesso quanto sopra, si riporta di seguito, in sintesi, il prospetto della proposta di concordato dell’Assuntore, tenuto conto del fabbisogno concordatario stimato e della più verosimile valorizzazione dell’attivo alla data del 30 settembre 2017, integrato dagli aggiornamenti dello stato passivo per effetto delle retrocessioni al chirografo di creditori privilegiati speciali operate in sede di riparto.

FABBISOGNO CONCORDATARIO	
Compenso Commissari e Costi della procedura	244.000,00 ¹
Altri creditori prededucibili	175.530,38
Creditori privilegiati	314.275,31
Creditori chirografari anche a seguito delle retrocessioni operate in sede di riparto, dedotti i pagamenti già effettuati	704.226,84
	1.438.032,53

TOTALE ATTIVITÀ	
- Cassa disponibile al 30/09/2017	1.053.237,91
- Credito ammesso nello stato passivo della Giacomelli Sport Group spa in AS	12% 68.211,61 ²

¹ L’importo è così formato: Compenso ai Commissari Euro 135.000,00 (stima in base alle tabelle di riferimento); Debiti contabili rivenienti dalla precedente terna commissariale Euro 14.000,00 (stima prudenziale); competenze dei professionisti che assistono od hanno assistito la procedura nelle cause promosse Euro 30.000,00; i costi della procedura per le attività relative al procedimento di omologazione, all’esecuzione del concordato e alla chiusura dell’amministrazione straordinaria Euro 65.000,00.

² Si rappresenta che l’importo complessivamente indicato è comprensivo di Euro 48.722,58, incassati in data 04.11.2016 all’esito dell’esecuzione del riparto della Giacomelli Sport Group.

TOTALE ATTIVITÀ		
- Revocatoria promossa contro SIMOD srl (fallita) (credito ammesso nello stato passivo della debitrice Euro 8.693,57)	0%	0,00
		<i>1.121.449,52</i>

Relativamente alla cassa disponibile sopra esposta si precisa quanto segue.

- Essa si riferisce alle consistenze in essere al 30 settembre 2017, dedotte quelle incassate a tale data a fronte di azioni giudiziarie promosse e non ancora definite.
- Alla data di oggi le consistenze liquide disponibili ammontano ad Euro 1.051.755,79. La variazione intervenuta è dovuta ai pagamenti relativi al riparto reso esecutivo in data 13.10.2016 e ai costi di struttura della procedura.

In conclusione la previsione indicata nel fabbisogno relativo alle spese di giustizia e di procedura (ivi compresa la stima del compenso dei commissari) resta sostanzialmente valida, salvo la più precisa quantificazione al momento della formalizzazione della domanda definitiva di concordato (come espressamente previsto nella proposta).

Tanto premesso la differenza tra il “fabbisogno” e le attività liquide o prontamente liquidabili è dunque pari ad **Euro 316.583,01**.

Invero, le attività relative ai crediti erariali, alle azioni risarcitorie, pendenti o passate in giudicato, e alle azioni revocatorie, pendenti o passate in giudicato, tutte trasferite all’Assuntore per effetto dell’omologazione del concordato, sono state complessivamente valorizzate per l’importo di Euro 249.384,02, come di seguito esposto:

Descrizione	Valorizzazione in %	Valore assegnato
- Crediti fiscali maturati (valore nominale Euro 355.087,00)	70%	248.560,90

Descrizione	Valorizzazione in %	Valore assegnato
- Azione revocatoria pendente nei confronti di Cassa di Risparmio di Rimini (<i>petitum</i> Euro 427,36)	100%	427,36
- Azione revocatoria promossa contro Artercrafts International Spa (<i>petitum</i> Euro 12.652,48), passata in giudicato	1%	395,76
TOTALE		249.384,02

* * *

Parere sulla proposta di concordato.

La domanda di concordato che l'Assuntore intende depositare, a parere degli scriventi Commissari Straordinari, è nel complesso conveniente per i creditori concorrenti che, con l'adozione dell'istituto del concordato fallimentare, possono conseguire una più celere distribuzione dell'attivo, senza attendere i lunghi tempi necessari al suo realizzo. In ogni caso le somme offerte e l'impegno di natura fideiussoria necessario allo smobilizzo dell'attivo illiquido, rende sicuramente opportuno trasmettere al vaglio dei creditori la proposta selezionata.

Si evidenzia, infatti, come l'esecuzione del concordato consenta una più spedita e certa liquidazione dell'attivo e la chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria in tempi brevi, con un risparmio di ulteriori costi di liquidazione che altrimenti sarebbero collocati in prededuzione.

Si ritiene che la percentuale offerta al ceto chirografario in concreto corrisponde alla adeguata valorizzazione del patrimonio attivo della Procedura. Inoltre la prospettiva della soddisfazione dei creditori nell'ambito concordatario deve essere valutata tenendo conto anche del beneficio di un pronto recupero delle somme insinuate al passivo.

In relazione alle tempistiche della liquidazione dell'attivo, si consideri che tutt'ora pendono azioni revocatorie (anche in terzo grado di giudizio) e che la Procedura vanta consistenti crediti di natura fiscale (iscritti in contabilità per un importo pari a Euro 355.087,00), non recuperabili in tempi brevi.

*** **

Alla luce delle considerazioni esposte, gli scriventi Commissari Straordinari

esprimono

parere favorevole circa la complessiva convenienza per i creditori in ordine alla domanda di concordato di **Natura & Sport Srl in Amministrazione Straordinaria**, formulata da **Assuntore San Tomaso Srl**, ritenendo che possa essere autorizzato il deposito della domanda di concordato, previa acquisizione della fideiussione conforme al testo di gradimento degli organi della procedura e secondo gli importi necessari a far fronte alle obbligazioni concordatarie, al netto della cassa disponibile.

Con osservanza.

Roma, 10 aprile 2018

I Commissari Straordinari

Dott.ssa Stefania Chiaruttini

Avv. Oreste Michele Fasano

Avv. Giuseppe Leogrande